

Bruxelles, 28 giugno 2023
(OR. en)

11183/23
ADD 1

EF 195
ECOFIN 687
ENV 784
SUSTDEV 101

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 3844 final
Oggetto:	ALLEGATO della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 3844 final.

All.: C(2023) 3844 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2023
C(2023) 3844 final

ANNEX

ALLEGATO

della

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile

Il presente allegato accompagna la raccomandazione della Commissione sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile¹. Integra le raccomandazioni con considerazioni e illustrazioni più dettagliate a sostegno dell'uso volontario degli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell'UE per il finanziamento della transizione. Presenta varie opzioni e suggerimenti per assistere le imprese e gli enti finanziari nel fissare obiettivi di transizione, definire in maniera dettagliata e individuare i progetti di transizione e il fabbisogno di finanziamento associato, nonché raccogliere o erogare finanziamenti della transizione.

Indice

1. Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione	2
2. Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un'impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione.....	3
3. Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione	7
4. Metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE	8
5. Tassonomia dell'UE.....	9
5.1. Possibili applicazioni della tassonomia dell'UE.....	9
5.3. Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione.....	11
6. Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione	14
7. Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori.....	16

¹ Raccomandazione della Commissione sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (C(2023) 3844).

1. Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione

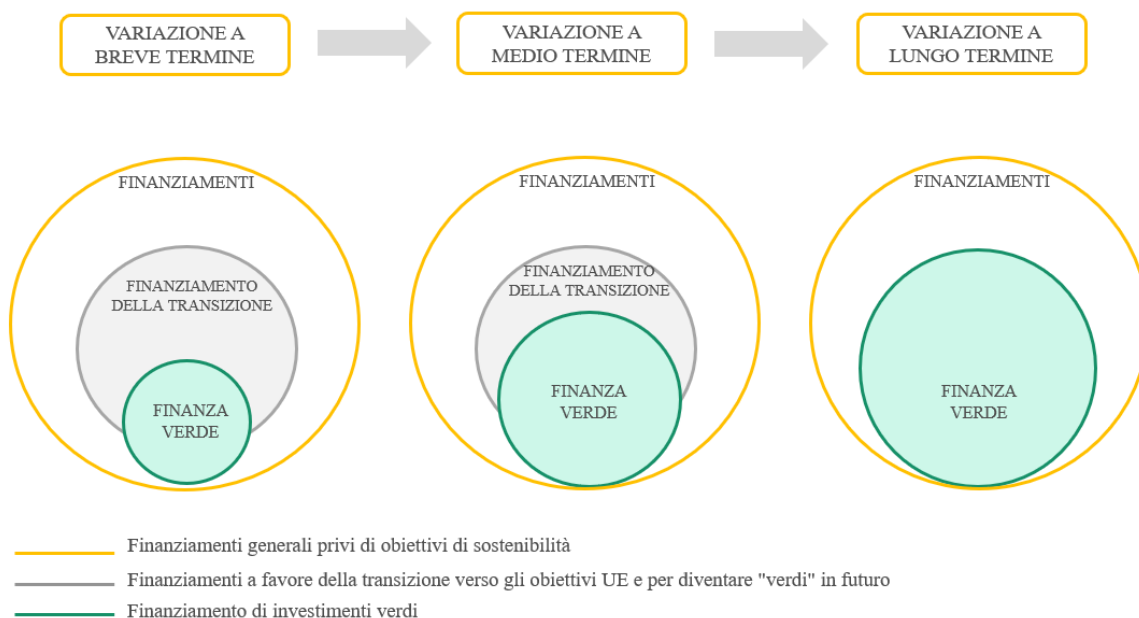
La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell'ambiente sia di ciò che è in transizione per raggiungere, nel tempo, simili livelli di prestazione.

La figura 1 mostra il rapporto tra la transizione da un lato e i finanziamenti generali e la finanza verde dall'altro e il modo in cui queste diverse forme di finanziamento potrebbero evolvere a breve, medio e lungo termine.

I *finanziamenti generali*, che non hanno obiettivi di sostenibilità, possono essere distinti dalla finanza verde e dal finanziamento della transizione e possono attualmente comprendere attività sia ad alto impatto che a basso impatto. Nel corso del tempo, con l'evolversi della transizione economica, le attività ad alto impatto dovranno operare la transizione diventando a basso impatto.

Il *finanziamento della transizione* mira a finanziare tale transizione e può comprendere sia i finanziamenti tramite utilizzo dei proventi sia i finanziamenti per finalità generali (aziendali). Nel breve termine il finanziamento della transizione spesso non porterà a miglioramenti all'altezza degli obiettivi di prestazione verdi. Tuttavia, a lungo termine, il finanziamento della transizione deve essere allineato agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e sarà pertanto considerato verde o a basso impatto.

Figura 1 - Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione oggi e nel tempo



2. Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un'impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione

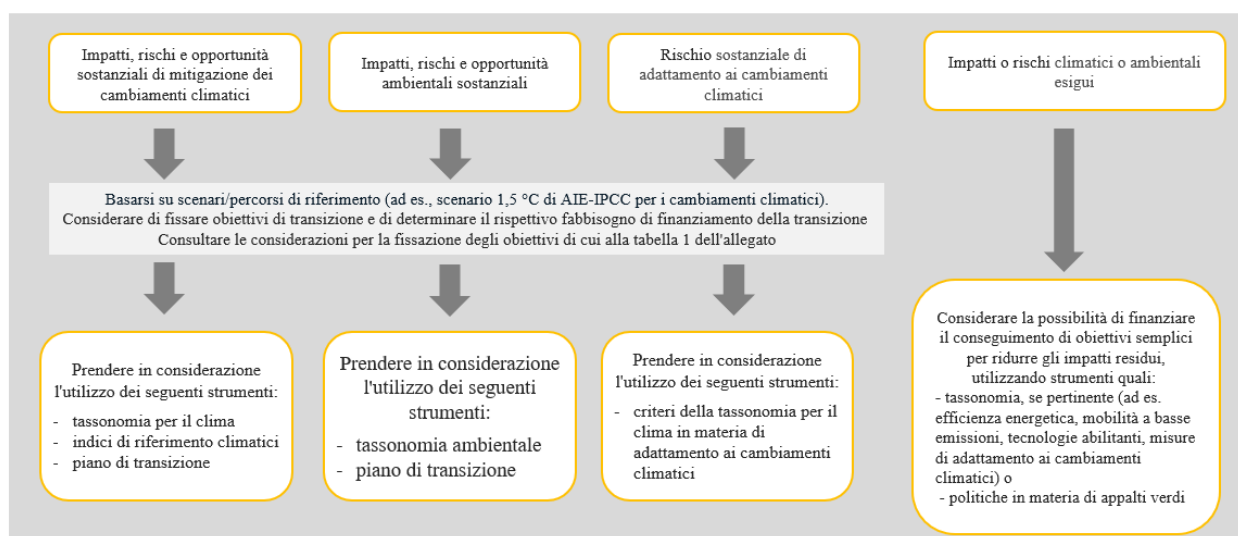
La presente sezione si riferisce ai punti 3 e 4 della raccomandazione della Commissione.

Le imprese possono stimare il loro fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza seguendo l'approccio della doppia rilevanza.

Nel contesto di tale valutazione le imprese potrebbero utilizzare l'analisi degli scenari climatici e ambientali per orientare l'individuazione e la valutazione di rischi e opportunità fisici e di transizione rispetto a orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine. Sulla base dell'esito della valutazione della rilevanza², le imprese potrebbero fissare obiettivi di transizione e stabilire il fabbisogno e gli impegni di finanziamento della transizione, se del caso.

La figura 2 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per valutare come stabilire il fabbisogno di finanziamenti della transizione in caso di impatti sostanziali e il fabbisogno di finanziamento per affrontare gli impatti esigui o residui.

Figura 2 – Come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un'impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione e, di conseguenza, nel fabbisogno di finanziamento della transizione



² Una questione in materia di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti sostanziali, effettivi o potenziali, positivi o negativi generati dall'impresa sulle persone o sull'ambiente a breve, medio e lungo termine. Una questione in materia di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell'impatto comprende sia gli impatti causati dall'impresa o ai quali quest'ultima ha contribuito, sia gli impatti direttamente legati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso le sue relazioni commerciali. Una questione di sostenibilità potrebbe essere significativa anche da un punto di vista finanziario, ad esempio se il rischio di sostenibilità si concretizza attraverso attivi non recuperabili.

Nel pianificare la transizione e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese sono incoraggiate a valutare la possibilità di fissare **obiettivi di transizione** sulla base di **percorsi di transizione** pertinenti che siano compatibili con la transizione, tenendo conto del tipo di impatti e di altri fattori quali la gravità, le dimensioni, la portata e l'irrimediabilità di tali impatti. Le imprese possono avvalersi delle norme e degli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione a tal fine (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

Le imprese sono incoraggiate a formulare le seguenti considerazioni su come impatti, rischi e opportunità diversi possano rispecchiarsi negli obiettivi di transizione e nel corrispondente fabbisogno di finanziamento della transizione.

Tabella 1. Considerazioni generali per la fissazione di obiettivi climatici e ambientali in caso di impatti sostanziali

1) prendere in considerazione quadri di riferimento credibili per orientare la metodologia utilizzata per questo processo, tra cui:

- analisi di scenari scientificamente fondati e percorsi settoriali globali, unionali o nazionali relativi a un aumento della temperatura di 1,5 °C con uno scostamento limitato o nullo, che facciano riferimento a iniziative del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC), dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) oppure ad altre iniziative private credibili e scientificamente fondate. Prendere in considerazione scenari che riflettano il contesto specifico dell'impresa in termini di ubicazione geografica e attività economiche;
- il quadro normativo dell'Unione in materia di finanza sostenibile esistente, compresi il regolamento sulla tassonomia e la metodologia degli indici di riferimento climatici dell'UE (cfr. le sezioni da 3 a 5 del presente allegato);
- i piani d'azione ambientali strategici dell'Unione per l'economia circolare³, la biodiversità⁴ e l'inquinamento zero⁵;
- consultare i percorsi di transizione UE qualitativi definiti dalla Commissione⁶ per gli aspetti legati al clima al momento di valutare le difficoltà legate alla transizione e le migliori tecnologie disponibili in un settore pertinente;

2) considerare la possibilità di fissare obiettivi di transizione che siano circoscritti nel tempo, scientificamente fondati e attuabili per garantirne la credibilità;

3) considerare la possibilità di scomporre tali obiettivi a livello di attività e prodotto e individuare le leve chiave a livello di attività, comprese le risorse finanziarie, per garantire che tali obiettivi siano resi operativi;

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE - Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁶ I percorsi di transizione UE elaborati dalla Commissione sono disponibili all'indirizzo (pagina in inglese): https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.

- 4) se del caso, con riferimento al punto 3), considerare la possibilità di specificare le leve previste per la decarbonizzazione e i loro contributi quantitativi complessivi per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché le azioni chiave previste, comprese le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi dell'impresa e l'adozione di nuove tecnologie da parte di quest'ultima;
- 5) considerare la possibilità di definire parametri rispetto ai quali misurare e monitorare l'attuazione degli obiettivi di transizione, quali l'efficacia delle azioni, i progressi compiuti nel tempo e il coinvolgimento dei portatori di interessi;
- 6) considerare la possibilità di specificare in che modo i processi di pianificazione aziendale e finanziaria e il quadro di gestione dei rischi tengono conto degli obiettivi di transizione;
- 7) considerare l'integrità ambientale complessiva degli obiettivi di transizione, senza sacrificare un obiettivo a favore di un altro e considerare la possibilità di fare ricorso al principio "non arrecare un danno significativo", conformemente al regolamento sulla tassonomia a tal fine. Valutare inoltre la possibilità di rispettare le garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro;
- 8) considerare la possibilità di adottare misure destinate a garantire la trasparenza degli obiettivi e della base su cui sono stati fissati, al fine di incoraggiare gli investitori e gli intermediari finanziari a tenerne conto nel finanziare la transizione. Ad esempio, prendere in considerazione la possibilità di definire in maniera dettagliata gli obiettivi nel quadro di un piano di transizione affidabile per aumentare la credibilità del loro conseguimento, che rispecchi le dipendenze esterne⁷ di tutti i siti in cui opera l'impresa;
- 9) valutare la possibilità di garantire l'esistenza di un processo di governance affidabile volto a sostenere l'attuazione degli obiettivi di transizione e la vigilanza sugli stessi, comprendente:
- a) approvazione degli obiettivi di transizione da parte degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza dell'impresa;
 - b) definizione di buoni controlli interni, tra cui una chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità per il controllo e l'attuazione delle azioni a sostegno dell'attuazione di tali obiettivi di transizione;
 - c) relazioni periodiche agli organi di gestione in merito all'attuazione degli obiettivi di transizione;
- 10) prendere in considerazione, se del caso, il ricorso a garanzie e verifiche di terzi per rendere più credibili gli obiettivi di transizione, il processo che ha portato alla loro definizione e il seguito che verrà dato loro.

⁷ La dipendenza dell'impresa da fattori esterni nelle diverse aree geografiche ai fini dell'attuazione del suo piano di transizione a livello di soggetto, ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.

Tabella 2. Considerazioni in merito a semplici obiettivi di miglioramento in caso di impatti non sostanziali

1) nel caso di imprese la cui attività economica principale ha un basso impatto potrebbe essere possibile ridurre gli impatti residui eventualmente esistenti nelle funzioni di sostegno (ad esempio efficienza energetica degli uffici, emissioni relative ai trasporti o alla mobilità, acquisto di energie rinnovabili, inverdimento dell'approvvigionamento alimentare, ecc.);

2) se del caso, prendere in considerazione:

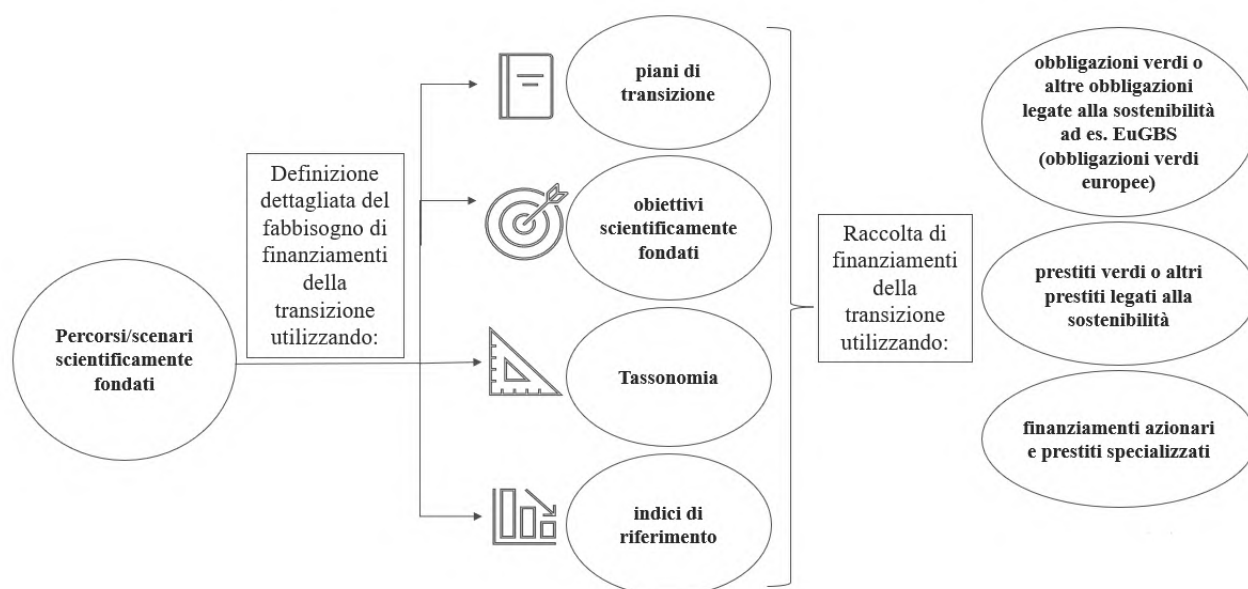
- a) semplici obiettivi di miglioramento per investire nell'efficienza energetica degli edifici, riducendo in modo significativo le emissioni derivanti dall'uso di energia elettrica o riscaldamento e investimenti analoghi, in particolare attraverso attività abilitanti contemplate dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia);
- b) una politica in materia di appalti incentrata su considerazioni di sostenibilità.

3. Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione

Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell'UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e articolare le esigenze specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e di attività economiche. I finanziamenti per la transizione possono quindi essere reperiti mediante obbligazioni, prestiti, finanziamenti azionari o finanziamenti specializzati verdi o legati alla sostenibilità.

La figura 3 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per definire in maniera dettagliata e raccogliere finanziamenti della transizione.

Figura 3 - Opzioni per definire in maniera dettagliata il fabbisogno di finanziamento della transizione e raccogliere il finanziamento della transizione



4. Metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE

La presente sezione fa riferimento al punto 5 della raccomandazione della Commissione.

Qualora non esistano percorsi o tabelle di marcia specifici/specifiche per settore, scientificamente fondati, le imprese potrebbero prendere in considerazione le metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE e utilizzarle in modo da garantire l'allineamento con lo scenario a 1,5 °C dell'AIE o dell'IPCC.

Laddove esistano scenari e percorsi specifici per settore scientificamente fondati, le imprese potrebbero valutare se il loro utilizzo consenta loro di soddisfare anche le norme minime degli indici di riferimento climatici dell'UE.

Le emissioni sul mercato dei capitali delle imprese che rispettano le norme minime delle metodologie degli indici di riferimento climatici e che dimostrano tale circostanza (ad esempio attraverso un piano di transizione credibile considerando le norme e gli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione) hanno maggiori possibilità di essere incluse in portafogli che seguono gli indici di riferimento climatici dell'UE.

Norme minime degli indici di riferimento climatici

Gli indici di riferimento climatici dell'UE si basano su una serie di criteri volti a garantire un percorso di transizione per i portafogli compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile⁸. Le norme minime per l'obiettivo e la traiettoria di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici impongono una riduzione annua minima del 7 % dell'intensità di gas a effetto serra o un obiettivo di riduzione delle emissioni assolute di gas a effetto serra⁹.

Per ogni anno in cui gli obiettivi non vengono conseguiti, gli obiettivi non raggiunti dovrebbero essere compensati, adeguandoli verso l'alto nella traiettoria di decarbonizzazione per l'anno successivo.

Ove possibile, prendere in considerazione la possibilità di dimostrare emissioni medie inferiori rispetto a soggetti di pari livello ed evitare i fattori di esclusione specifici di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.

Attribuzione di un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Alle emissioni sul mercato dei capitali delle imprese può essere attribuita una ponderazione maggiore in un indice di riferimento che segue gli indici di riferimento climatici dell'UE, se l'impresa emittente è in grado di dimostrare di aver fissato e pubblicato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

⁸ Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, articoli da 6 a 12.

⁹ Gli obblighi minimi sono fissati negli articoli da 7 a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.

- a) l'emittente dei titoli costitutivi pubblica in maniera coerente e accurata le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3;
- b) l'emittente dei titoli costitutivi ha ridotto l'intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % all'anno per almeno tre anni consecutivi.

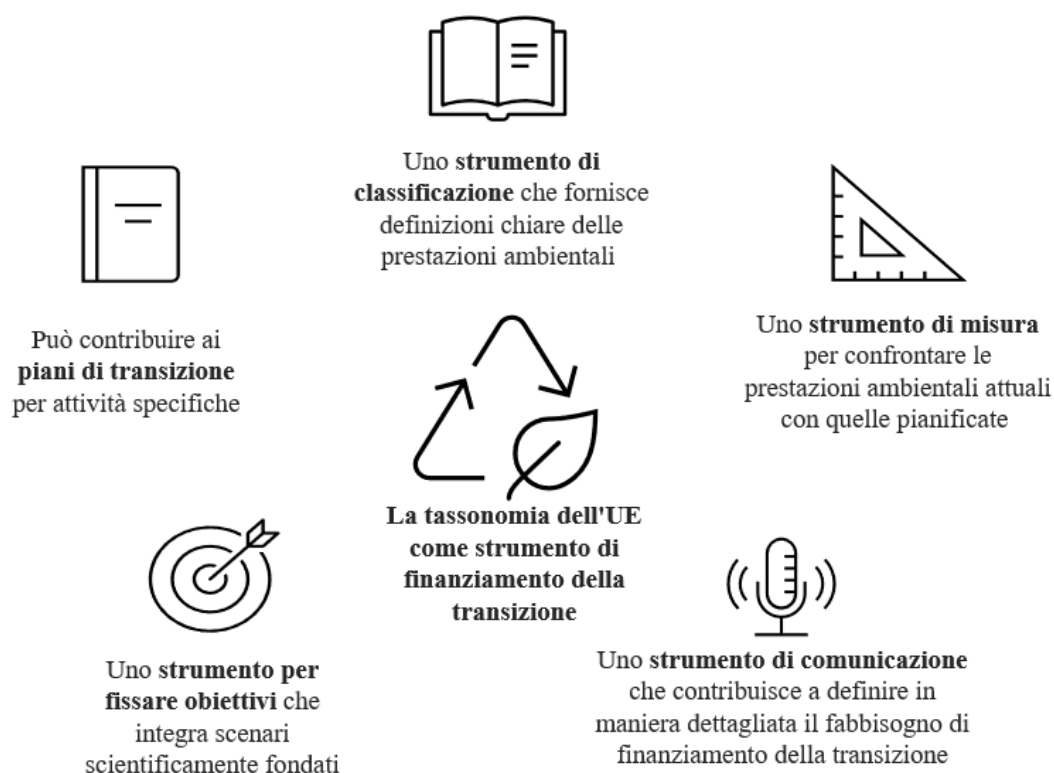
5. Tassonomia dell'UE

La presente sezione fa riferimento al punto 6 della raccomandazione della Commissione.

5.1. Possibili applicazioni della tassonomia dell'UE

Le imprese possono utilizzare la tassonomia come strumento per il finanziamento della transizione per pianificare la transizione delle loro attività economiche e stanziare gli investimenti necessari a favore della transizione. In tale contesto, la tassonomia può essere utilizzata per classificare gli investimenti sostenibili, misurare le prestazioni climatiche o ambientali correnti e pianificate, fissare e comunicare obiettivi, nonché definire dettagliatamente obiettivi legati alla tassonomia nei piani di transizione.

Figura 4 - Possibili applicazioni della tassonomia

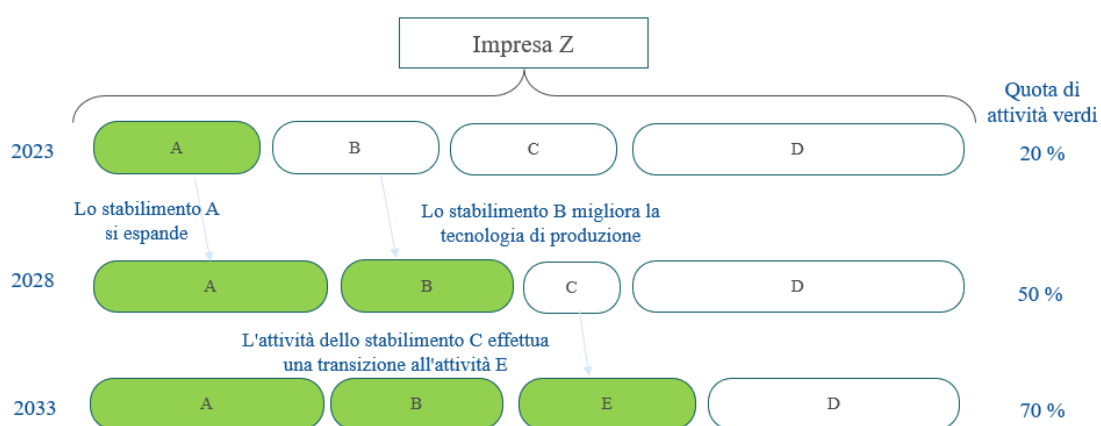


5.2. La tassonomia come strumento di transizione

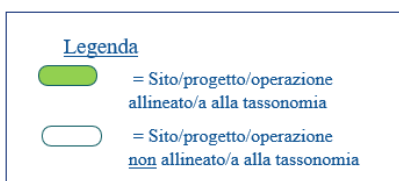
Definendo le attività economiche ecosostenibili, e non le imprese, la tassonomia consente a queste ultime di operare la transizione aumentando gradualmente la loro quota di attività ecosostenibili.

La figura 5 illustra in che modo un'impresa può effettuare gradualmente la transizione delle proprie attività, in questo caso le attività svolte negli stabilimenti produttivi, e investire per aggiornarle e aumentare così la quota di attività verdi in futuro. I piani di transizione basati sulle attività possono costituire l'elemento fondante di una strategia di transizione a livello di soggetto.

Figura 5 - La tassonomia come strumento di transizione



Fonte: piattaforma sulla finanza sostenibile



* L'impresa potrebbe raccogliere finanziamenti della transizione a livello di attività (ossia spese in conto capitale allineate alla tassonomia per migliorare le proprie attività).

** L'impresa potrebbe altresì raccogliere finanziamenti della transizione a livello di soggetto (finanziamenti generali per finalità aziendali) dimostrando come tali miglioramenti, e il calendario previsto, siano allineati con la transizione di cui al punto 2.1 della raccomandazione (ad es. utilizzando scenari/percorsi scientificamente fondati e spiegando gli investimenti previsti in un piano di transizione).

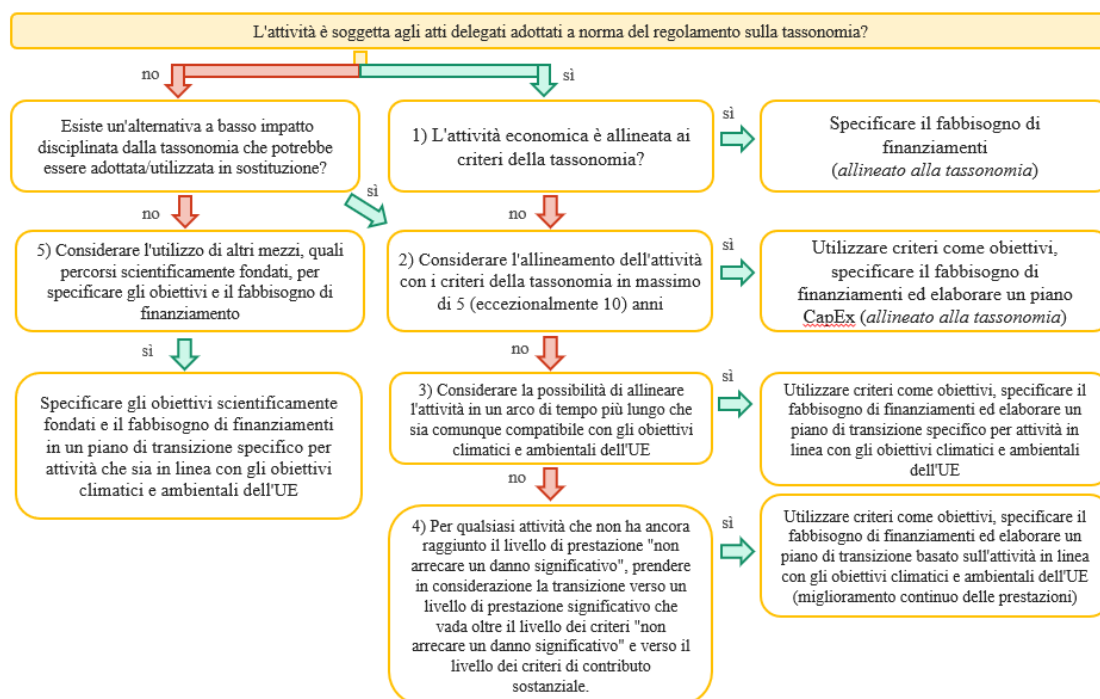
5.3. Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione

Le imprese possono utilizzare la tassonomia per definire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione a livello di attività.

La tassonomia non prescrive il termine entro il quale un'impresa dovrebbe allineare le proprie attività ai suoi criteri. Lascia piuttosto agli operatori del mercato la flessibilità di utilizzare i calendari dei propri percorsi di transizione scientificamente fondati. Le imprese possono fare riferimento ai criteri della tassonomia nel fissare i loro obiettivi climatici e ambientali e, se tali obiettivi sono allineati alla transizione e il loro conseguimento è credibile, dette imprese possono reperire finanziamenti della transizione per attuarli.

La figura 6 illustra com'è possibile usare la tassonomia a questo scopo, indicando le opzioni che possono essere prese in considerazione nella sequenza indicata, considerando innanzitutto la fattibilità delle opzioni più ambiziose.

Figura 6 - Utilizzo della tassonomia dell'UE per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione



1) Finanziamento di attività economiche già allineate alla tassonomia

Se un'attività economica è già allineata alla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l'eventuale fabbisogno attuale e futuro di finanziamenti per mantenere l'allineamento anche in futuro.

2) Investimenti allineati alla tassonomia

Se un'attività economica è ammissibile alla tassonomia ma non ancora allineata ad essa, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di allinearla ai criteri di vaglio

tecnico della tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni¹⁰. Specificare gli investimenti a favore della transizione necessari per conseguire tali obiettivi in un piano delle spese in conto capitale (CapEx). Tali spese in conto capitale sono considerate investimenti allineati alla tassonomia.

3) Investimenti allineati alla tassonomia su un arco di tempo più lungo

Qualora l'allineamento alla tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni non sia fattibile, è possibile prendere in considerazione la possibilità di allineare un attivo o un'attività economica ai criteri di prestazione della tassonomia associati su un orizzonte temporale più lungo che sia comunque compatibile con la transizione. Gli investimenti a favore della transizione che raggiungeranno l'allineamento alla tassonomia soltanto in un arco di tempo più lungo rispetto ai cinque (eccezionalmente dieci) anni riconosciuti nel quadro del regolamento delegato (UE) 2021/2178 potrebbero essere accompagnati da un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, che giustifichi l'orizzonte temporale più esteso per il conseguimento degli obiettivi¹¹ ed evidenzi il modo in cui l'allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, i traguardi potrebbero essere allineati agli obiettivi e ai traguardi della politica ambientale internazionale e dell'Unione, compresi quelli relativi alla protezione e al ripristino sostenibili delle risorse idriche e marine, all'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

4) Investimenti per una transizione che vada oltre i livelli del criterio "non arrecare un danno significativo" per la mitigazione dei cambiamenti climatici in una prima fase

Qualora gli investimenti per conseguire un contributo sostanziale entro cinque (eccezionalmente dieci) anni non siano attualmente fattibili, le imprese le cui attività al momento non soddisfano il criterio "non arrecare un danno significativo" della tassonomia potrebbero prendere in considerazione di migliorare le prestazioni ambientali di tali attività per raggiungere livelli superiori a quelli definiti dal principio "non arrecare un danno significativo" entro un arco di tempo sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione¹². Per gli investimenti a favore della transizione che, come primo passo nel contesto della transizione, migliorano le prestazioni andando oltre quanto richiesto da detto criterio della tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di accompagnare detti investimenti con un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, spiegando il motivo per cui tale fase intermedia è necessaria e il modo in cui l'allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.

¹⁰ Conformemente all'atto delegato sulle informative in materia di tassonomia, il termine per conseguire l'allineamento alla tassonomia può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell'attività economica e dell'aggiornamento in questione, fino a un massimo di dieci anni.

¹¹ La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.

¹² La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.

Il piano potrebbe dimostrare: i) in che modo l'attività effettuerà la transizione con un miglioramento significativo delle prestazioni andando oltre il livello del criterio "non arrecare un danno significativo" e verso quello dei criteri di contributo sostanziale; e ii) in che modo il miglioramento continuo delle prestazioni climatiche o ambientali garantirà che siano evitati danni significativi in futuro, man mano che l'economia si avvicinerà alla neutralità climatica e che anche i livelli di tolleranza per i danni considerati significativi evolveranno.

5) Investimenti specificati con altri mezzi nel piano di transizione per attività

Per le attività economiche ad alto impatto non ancora contemplate dagli atti delegati della tassonomia e per le quali non esistono alternative a basso impatto contemplate dal regolamento sulla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di altri mezzi, quali percorsi scientificamente fondati, per specificare gli obiettivi e il fabbisogno di finanziamenti.

6) Investimenti per operare la transizione di attività a basso impatto ambientale

Per le attività economiche a basso impatto, che non sono pertanto contemplate dalla tassonomia, le imprese possono prendere in considerazione l'utilizzo dei pertinenti criteri della tassonomia per affrontare gli impatti residui ad esempio attraverso investimenti a sostegno dell'efficienza energetica degli edifici, della mobilità a basse emissioni, delle tecnologie abilitanti, ecc.

6. Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione

La presente sezione fa riferimento al punto 8 della raccomandazione della Commissione.

Le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche. La tabella 3 fornisce dettagli a tal fine.

Tabella 3. Esempi di strumenti di prestito o di finanziamento del mercato dei capitali per raccogliere finanziamenti della transizione	
Prestiti verdi e altri prestiti legati alla sostenibilità	1) Finanziare progetti o investimenti mediante un prestito con una finalità di transizione specifica (impiego di proventi), ad esempio prestiti per migliorare gli attivi o effettuare nuovi investimenti che consentiranno una produzione a basse emissioni di carbonio o prestazioni ambientali significativamente migliori. Ad esempio: - prestiti per finanziare progetti di transizione che hanno un piano di transizione credibile basato sulle attività o rientrano nel contesto di un piano di transizione credibile a livello di soggetto¹³; - prestiti per finanziare attività economiche ammissibili nell'ambito della tassonomia e raggiungere l'allineamento alla tassonomia nell'arco di cinque (eccezionalmente dieci) anni; - obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità; - prestiti per finanziare altri investimenti a favore della transizione nelle attività di cui al punto 2.2 della presente raccomandazione; - definire solidi indicatori di prestazione ambientale per finanziare gli investimenti aziendali inclusi in un piano di transizione; 2) cercare prestiti per finalità (aziendali) generali legate a miglioramenti della sostenibilità complessiva in linea con la transizione di cui al punto 2.1. Ad esempio: - prestiti con obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare investimenti a favore della transizione che siano in linea con percorsi di transizione scientificamente fondati; - prestiti con obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare investimenti a favore della transizione basati sulla quota complessiva di allineamento alla tassonomia da conseguire;

¹³ Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

	- prestiti per finanziare investimenti a favore della transizione basati su un piano di transizione credibile con obiettivi di prestazione fondamentali.
Obbligazioni verdi e altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile	1) Prendere in considerazione l'emissione di obbligazioni per una finalità di transizione specifica dimostrando l'impiego di proventi. - Ad esempio emettere un'obbligazione conformemente al regolamento sulle obbligazioni verdi europee per finanziare investimenti a favore della transizione di attività economiche ammissibili alla tassonomia e che raggiungeranno l'allineamento alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni; 2) considerare la possibilità di emettere un'obbligazione legata a un obiettivo di prestazione in materia di transizione dell'impresa (ad esempio un'obbligazione legata alla sostenibilità) utilizzando la tassonomia, piani di transizione credibili a livello di soggetto¹⁴ e di attività, oppure obiettivi scientificamente fondati e credibili laddove proporzionato; inoltre: - definire obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare gli investimenti aziendali sostanziali inclusi in un piano di transizione; - nel contesto di un'obbligazione legata alla sostenibilità, le imprese sono invitate ad associare legare i loro requisiti di sostenibilità a un obiettivo basato sulla tassonomia o a un obiettivo legato agli indici di riferimento climatici dell'UE; - può essere incluso il finanziamento di investimenti a favore della transizione definiti mediante obiettivi basati sulla tassonomia; 3) considerare la possibilità di utilizzare il modello di informativa volontaria previsto dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per fornire informazioni standardizzate agli investitori e agli intermediari finanziari per le emissioni di obbligazioni che non rispettano la norma per le obbligazioni verdi europee.
Finanziamento con fondi propri	Se le emissioni di capitale proprio costituiscono uno strumento di finanziamento adeguato, prendere in considerazione la possibilità di utilizzare criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità.
Finanziamenti specializzati	Prendere in considerazione finanziamenti specializzati quali la locazione finanziaria, le soluzioni finanziarie strutturate, il finanziamento di progetti e gli strumenti finanziari misti, utilizzando criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità.

¹⁴ Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

7. Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori

La presente sezione fa riferimento al punto 9 della raccomandazione della Commissione.

Gli intermediari finanziari e gli investitori disposti a fornire finanziamenti della transizione per sostenere la transizione dell'economia reale potrebbero utilizzare strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione. La tabella 4 fornisce ulteriori dettagli al riguardo.

Tabella 4. Come utilizzare gli strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione

Considerare la possibilità di utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell'UE per fissare obiettivi di transizione del portafoglio e individuare le imprese opportune	Utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell'UE per fissare obiettivi di decarbonizzazione: considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell'UE per perseguire strategie di decarbonizzazione e investire in un portafoglio di imprese con obiettivi climatici e fabbisogni di finanziamento della transizione diversi. Creare prodotti finanziari che riproducano le metodologie degli indici di riferimento di cui sopra¹⁵; gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese sulla base degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle imprese stesse; considerare la possibilità di utilizzare le metodologie degli indici di riferimento per valutare sistematicamente gli strumenti di finanziamento e i portafogli e progettare traiettorie dei portafogli verso la neutralità climatica con norme minime per la decarbonizzazione su base annua. Utilizzare le metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti: considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell'UE o altri indici di riferimento ambientali, sociali e di governance (ESG) scientificamente fondati per individuare le imprese che attuano la transizione in modo compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile; considerare la possibilità di utilizzare indici di riferimento che consentano agli amministratori di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che presentano un percorso e un piano di
--	---

¹⁵ Gli indici di riferimento prevedono un requisito di decarbonizzazione di base del 30 % per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e del 50 % per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, un requisito di decarbonizzazione del 7 % su base annua, l'inclusione delle emissioni dell'ambito 3, vincoli all'allocazione in titoli azionari per garantire che la rappresentanza delle industrie corrisponda a quella dell'indice di riferimento standard (evitare distorsioni nel settore).

	transizione scientificamente fondati; gli intermediari finanziari e gli investitori possono utilizzare criteri di esclusione dalle metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE, se del caso, per escludere attività economiche o metodi di produzione dannosi da un punto di vista economico o sociale, così come quelli che arrecano altrimenti un danno significativo a qualsiasi obiettivo climatico o ambientale.
Considerare la possibilità di utilizzare la tassonomia per fissare obiettivi a livello di portafoglio e individuare le imprese pertinenti	Utilizzare i criteri della tassonomia per fissare obiettivi climatici e ambientali a livello di portafoglio: considerare la possibilità di utilizzare i criteri e le informative della tassonomia per fissare obiettivi e monitorare i progressi nel tempo a livello di portafoglio e, nel caso dei proprietari di attivi, per l'allocazione complessiva degli attivi; considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia per monitorare la quota di investimenti ammissibili alla tassonomia, la quota di investimenti allineati alla tassonomia e i progressi compiuti verso l'allineamento ai criteri della tassonomia; subordinatamente alla disponibilità di dati, considerare la possibilità di utilizzare il coefficiente di attivi verdi e il coefficiente di investimenti verdi basati sulla tassonomia per fissare obiettivi specifici per settore a livello di portafoglio verso i quali la media del portafoglio può convergere durante la transizione. Ad esempio le banche possono utilizzare il coefficiente di attivi verdi e le emissioni assolute di carbonio nei pertinenti portafogli o l'efficienza energetica media di un portafoglio ipotecario per elaborare obiettivi di riduzione delle emissioni o un obiettivo di efficienza energetica e traguardi intermedi; considerare la possibilità di utilizzare la quota di entrate, spese in conto capitale o spese operative previste relative alla transizione delle imprese che saranno allineate alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni (ma che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 per essere riconosciute immediatamente come spese in conto capitale allineate alla tassonomia) come coefficiente di attivi verdi futuri o pianificati, laddove questi ultimi siano corroborati da un piano di transizione credibile; parametri analoghi potrebbero essere concepiti anche per le attività non ammissibili alla tassonomia che sono oggetto di un piano di transizione credibile. Utilizzare le informative della tassonomia per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti: considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia da parte delle imprese in merito a ricavi ammissibili alla tassonomia e allineati alla tassonomia, spese in conto capitale e, se del caso, spese operative, al fine di integrare altri dati aziendali per individuare progetti di transizione;

	nel caso dei progetti ammissibili alla tassonomia, considerare la possibilità di utilizzare le informative obbligatorie e, se disponibili, quelle volontarie in materia di tassonomia nelle informative societarie o nei piani di transizione a livello di soggetto o specifici per attività, per individuare i progetti con obiettivi di finanziamento della transizione che fissano obiettivi legati a: - allineamento alla tassonomia, al fine di soddisfare i criteri della tassonomia in fasi o su un arco temporale definito; - elementi dei criteri della tassonomia, quali il "non arrecare un danno significativo", che garantiscono miglioramenti significativi delle prestazioni; - verificare l'esistenza o meno di piani di transizione specifici per attività, al fine di garantire che gli obiettivi di tali progetti siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile; - nel caso di attività economiche non contemplate negli atti delegati adottati a norma del regolamento sulla tassonomia, utilizzare i principi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento come guida per le condizioni minime affinché un'attività possa essere presa in considerazione per il finanziamento della transizione.
Considerare la possibilità di utilizzare l'informativa societaria ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità per selezionare imprese con obiettivi ed esigenze di transizione specifici	Considerare la possibilità di utilizzare parametri comuni nei piani di transizione, sia a livello di soggetto che a livello di attività, per individuare sistematicamente il fabbisogno di finanziamento della transizione in determinati settori, sulla base delle metriche finanziarie e dei piani di investimento che le imprese comunicano, ad esempio: - obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per le emissioni degli ambiti 1 e 2 e, nella misura del possibile, anche per le emissioni significative dell'ambito 3; - allineamento alla tassonomia e piani di allineamento per le attività economiche nei settori ad alto impatto; - spese in conto capitale per finanziare le fasi di transizione con riferimento ai principali parametri di sostenibilità utilizzati (ad esempio spesa in conto capitale basata sulla tassonomia); - credibilità degli obiettivi di transizione sulla base delle azioni e delle leve che le imprese intendono utilizzare per conseguirli e della loro dipendenza da fattori esterni¹⁶, costi previsti di transizione; - i rischi legati alla transizione e il modo in cui i potenziali obiettivi di transizione possono ridurre tali rischi nel corso del tempo; - esposizione a opportunità finanziarie legate al clima (ad esempio in % rispetto al portafoglio complessivo/all'attività di sottoscrizione); - emissioni finanziate attuali e previste in tutti i settori, in tutte le zone geografiche e sui vari archi temporali; - parametri di allineamento del portafoglio (ad esempio media ponderata dell'intensità di carbonio, aumento implicito della temperatura, emissioni finanziate rispetto a un indice di riferimento scientificamente fondato, di uso comune). Considerare la possibilità di utilizzare le informative sui piani di transizione per individuare imprese o progetti specifici con

¹⁶ Ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.

	chiari obiettivi di decarbonizzazione che attualmente operano con emissioni elevate ma dispongono di piani di transizione credibili per ridurle nel tempo che consentiranno la decarbonizzazione del portafoglio allo stesso ritmo delle imprese beneficiarie degli investimenti. Considerare la possibilità di utilizzare le norme e gli orientamenti nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità), se disponibili, al fine di prendere in considerazione le prestazioni climatiche e ambientali di un'impresa, il suo punto di partenza e il percorso di transizione individuale, per integrare le informazioni sugli obiettivi di transizione, sui piani di transizione e sui dati di rendicontazione finanziaria.
Considerare la possibilità di utilizzare le informative e i prospetti che accompagnano l'emissione di obbligazioni o azioni verdi, di transizione e legate alla sostenibilità	Considerare la possibilità di utilizzare le informazioni fornite dagli emittenti di obbligazioni verdi, obbligazioni legate alla sostenibilità o altre obbligazioni con caratteristiche di finanziamento della transizione per selezionare gli investimenti con l'integrità ambientale e il livello di ambizione che un investitore sta cercando. Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza previsto dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione per i quali l'integrità ambientale sia garantita dalla tassonomia. La maggiore trasparenza sull'utilizzo dei proventi aumenta la credibilità e l'affidabilità di tali investimenti, in particolare se sono collegati alle soglie o agli obiettivi di sostenibilità fissati dall'impresa e comunicati nelle sue informative societarie. Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza offerto dagli emittenti utilizzando i modelli di informativa volontaria per gli emittenti che utilizzano norme diverse rispetto a quelle previste dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione che siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile. Considerare di utilizzare le informazioni sugli obiettivi della transizione o sulle esigenze di finanziamento della transizione incluse nei prospetti per le emissioni da parte delle imprese in fase di transizione per valutare i rischi e le caratteristiche di sostenibilità di un'emissione unitamente ad altri rischi e benefici finanziari del progetto¹⁷.

¹⁷ La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (COM(2022) 762 final) contribuisce alla trasparenza imponendo l'inclusione di informazioni sulla sostenibilità nei prospetti delle emissioni che si dichiarano sostenibili.